

Sent. n. 287/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **38190** del registro di segreteria, sul ricorso in riassunzione presentato a istanza del sig.:

xxxxxx, nato a Galatina (LE) l'xxxx (xxxxxxxx) e residente in xxxxx (xx) alla via xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Tommasetti (TMMFRC72P68H501W) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma alla Via dei SS. Quattro n. 61 (domicilio telematico: federicatommasetti@ordineavvocatiroma.org);

contro:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio telematico: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 14.10.2026, l'Avv. Marco Castellano, in sostituzione dell'Avv. Tommasetti, per il ricorrente e l'Avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il xxxxx il sig. xxxxx (1° Av. scelto dell'Aeronautica Militare, in servizio permanente effettivo dal xxxxx) ha riassunto innanzi a questa Sezione – a seguito della declaratoria di difetto di competenza per territorio da parte dell'adito giudice (*ex* artt. 18 e 20 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174, recante il codice di giustizia contabile, c.g.c.) – il giudizio proposto contro l'INPS innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio per il riconoscimento e la declaratoria *i)* del suo diritto al trattamento pensionistico speciale di attività *ex* art. 4, comma 2, della l. 3.8.2024, n. 206, dovuto in seguito al riconoscimento di una percentuale d'invalidità dell'84% con sentenza n. xxxx del xxxxx passata in giudicato del Tribunale di xxxx, in funzione di Giudice del lavoro, nonché *ii)* del suo diritto a percepire il trattamento privilegiato dal giorno del collocamento in congedo o, al massimo, dal giorno della domanda amministrativa con diritto ai dovuti conguagli sugli importi attualmente percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Nel trascrivere il contenuto dell'originario ricorso, il sig. xxxxxx, premesso:

- che il xxxx, mentre si trovava in missione a xxxx (xxxxxxx), rimaneva coinvolto in un attentato, riportando lesioni al braccio destro che richiedevano molteplici interventi chirurgici;
- che, in conseguenza di tale evento, veniva riconosciuto vittima del terrorismo e con decreto n. xx del xxxxx gli veniva riliquidata dal Ministero della Difesa la speciale elargizione nella misura del 50% a titolo di invalidità permanente (già liquidata nella misura del 45% con decreto n. xxx del xxxxx);
- che con verbale modello BL/S n. xxxx del xxxx la CMO di xxxxx lo giudicava, in relazione alle infermità diagnosticate («*1) esiti di pregressa*

frattura esposta omero dx con lesione parziale del n. radiale omolaterale, sottoposta a rimozione parziale di M.D.S.; 2) disturbo post-traumatico da stress moderato, cronico con disturbo dell'adattamento»), permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e non idoneo alla riserva, da porre in congedo assoluto, idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;

- che con il verbale modello BL/B n. xxxxxx. del xxxxxx il Dipartimento di Medicina Legale di xxxxx - CMO Distaccata di xxxx riconosceva un «*Disturbo post-traumatico da stress cronico*» (DSPT), quantificato nella misura del 20% in termini di invalidità permanente, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 30.10.2009, n. 181;
- che con decreto n. xxxxxx del xxxxx il Ministero della Difesa riconosceva la dipendenza da causa di servizio del DSPT con conseguente liquidazione dell'equo indennizzo;
- che con sentenza n. xxxxx del xxxxx il Tribunale di xxxxx, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarava il suo diritto al riconoscimento di un'invalidità complessiva pari all'84% dipendente dalle conseguenze del citato attentato e alla speciale elargizione di cui all'art. 3 della l. 13.8.1980, n. 466, nella misura massima per intervenuta cessazione del rapporto di impiego;
- di avere in data xxxxx presentato all'INPS domanda di pensione di inabilità di privilegio;
- che tale trattamento veniva liquidato dall'INPS con atto n. xxxxxxx e decorrenza economica xxxxxx;
- di avere in precedenza (il xxxxxx) inoltrato all'INPS richiesta di trattamento speciale di attività ai sensi della l. n. 206/2004;

- di avere con pec del xxxxxxx diffidato l'Istituto a provvedere, senza successo;

- di avere con pec del xxxxx evidenziato le voci di calcolo mancanti nel provvedimento concessivo di pensione privilegiata, diffidando nuovamente l'INPS alla corresponsione degli importi dovuti oltre alle differenze relative agli arretrati;

ha chiesto a questa Corte di: «- *Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento speciale di attività di cui all'art. 4, comma 2, L.206/2024, dovuto in seguito al riconoscimento di una percentuale di invalidità dell'84% con Sentenza n. xxxx del xxxxx (R.G. n. xxxx) del xxxxx passata in giudicato, del Tribunale di xxxx, in funzione di Giudice del Lavoro, sulla scorta della CTU espletata; - Dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento privilegiato dal giorno del collocamento in congedo o, al massimo, dal giorno della domanda amministrativa con diritto ai dovuti conguagli sugli importi attualmente percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarre in favore della scrivente Procuratrice che si dichiara antistataria ex art. 93 c.p.c.*».

2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, con cui, dopo aver evidenziato che:

- l'art. 4, comma 2, della l. n. 206/2004 riconosce il diritto immediato alla pensione diretta a «*coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice*»;

- sulla base della documentazione trasmessa all'Istituto nel xxxxx al sig.

xxxxxx risultava riconosciuta un'invalidità permanente nella misura del 45%;

- solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio controparte ha portato a conoscenza dell'Istituto la citata sentenza del Tribunale di xxxx n. xxxxx, che ha riconosciuto un'invalidità complessiva pari all'84%, assumendo tale accertamento quale presupposto per il riconoscimento del trattamento pensionistico speciale previsto dall'art. 4, comma 2, della l. n. 206/2004;
- la domanda di pensione privilegiata ordinaria presentata il xxxxx è stata accolta con riconoscimento del relativo trattamento pensionistico dall'xxxxxx;

ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

3. – Da ultimo, all'odierna udienza, la difesa del ricorrente si è rimessa al Giudice per l'opportunità di disporre un accertamento medico legale e un accertamento contabile.

La difesa dell'INPS si è rimessa al Giudice per l'ammissione dell'accertamento medico legale e si è opposta all'accertamento contabile per il carattere meramente esplorativo dell'istanza.

Entrambe le parti si sono quindi riportate ai rispettivi scritti, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

4. – La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

5. – La domanda giudiziale formulata dal sig. xxxxx deve qualificarsi quale richiesta di accertamento del diritto a percepire lo speciale trattamento pensionistico contemplato dall'art. 4, comma 2, della l. n. 206/2004 in favore di coloro che, in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, abbiano riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa.

Per contro, come correttamente rilevato dalla difesa dell'INPS, la pensione privilegiata riconosciuta a decorrere dall'xxxxx trova titolo nella distinta disciplina relativa alle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio (art. 67 e ss. del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092) e non costituisce riconoscimento del diverso trattamento speciale *ex* art. 4, comma 2, della l. n. 206/2004.

6. – Ciò precisato, ritiene questo Giudice che la domanda relativa al trattamento *ex* l. n. 206/2004 debba essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

Invero, a fronte della domanda avanzata via pec all'INPS il xxxx e delle successive diffide del xxxxx e xxxxx, il sig. xxxx ha ottenuto il riconoscimento di un'invalidità complessiva pari all'84% con la richiamata sentenza del Tribunale di xxxx n. xxxxx del xxxxxx.

Tuttavia, prima dell'odierno ricorso, l'Istituto previdenziale non era a conoscenza del provvedimento giurisdizionale da ultimo citato (rilevante ai fini della liquidazione del beneficio richiesto), non essendo stato parte del giudizio innanzi al Tribunale di xxxx (promosso dal sig. xxxx nei confronti del solo Ministero della Difesa) e non avendo il ricorrente dato prova di avere in precedenza edotto l'INPS in merito a detta pronuncia.

Alla luce di tali dirimenti elementi fattuali e dovendo escludersi, in particolare, che l'INPS fosse stato messo concretamente e giuridicamente nelle condizioni di pronunciarsi in via definitiva e *causa cognita* sulla domanda inoltrata dal ricorrente in data xxxxxx, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., a mente del quale l'inammissibilità del ricorso si verifica, tra l'altro, quando «*si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia*

trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere».

7. – La definizione in rito della causa rappresenta giusto motivo per compensare le spese di lite, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 38190**, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, all'udienza del 14.10.2026.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

Depositata il 9.11.2026 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

Depositata il 9.11.2026 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 9.11.2026 Il Funzionario
(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)